



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 23.11.2017

OGGETTO: Presa atto della Sentenza del TAR di Catania n. 827 del 09.03.2016 sul ricorso n. 3012 del 2009 tra i Sigg. Vaccaro e la S. Antonio Naxos srl contro Comune di Giardini Naxos. Lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'Acquedotto Comunale. Determinazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **Ventitrè** del mese di **Novembre** ore **17,45** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE		A
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Preso atto della Sentenza del TAR di Catania n. 827 del 09.03.2016 sul ricorso n. 3012 del 2009 tra i Sigg. Vaccaro e la S. Antonio Naxos srl contro Comune di Giardini Naxos. Lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'Acquedotto Comunale. Determinazioni.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 208 DEL 16.11.2017

Oggetto:	Oggetto: Presa atto della Sentenza del Tar di Catania n. 827 del 09.03.2016 sul ricorso n. 3012 del 2009 tra i Sigg. Vaccaro e la S. Antonio Naxos srl contro Comune di Giardini Naxos. Lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'Acquedotto Comunale. Determinazioni.
Settore	Ufficio Tecnico
Proponente	Assessore

L'assessore

Premesso:

- **che** con ricorso dinanzi al Tar di Catania, notificato in data 24.11.2009, prot. n. 23596, i Sigg. Vaccaro Maurizio – Vaccaro Antonino + altri, agivano contro il Comune di Giardini Naxos per l'accertamento della procedura espropriativa relativa ai lavori di potenziamento – ristrutturazione dell'acquedotto comunale e della procedura di attuazione del P.L.U. - "Fontana Serro" sui terreni di loro proprietà, e del diritto dei ricorrenti medesimi di ottenere la restituzione del terreno illegittimamente occupato nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori effettuati dall'Ente e della mancata attuazione del P.L.U., con vittoria di spese;

che le suddette domande, prima del succitato ricorso, sono state oggetto di procedimento giudiziario, dinanzi al Tribunale di Taormina, N.G. n. 512/06, conclusosi con il rigetto delle domande attoree e con la condanna delle spese legali a favore dell'Ente;

che avverso il superiore procedimento i sigg. Vaccaro + altri hanno proposto reclamo dinnanzi al Tribunale di Messina, conclusosi con la conferma della sentenza del Tribunale di Taormina;

che il Comune di Giardini Naxos avverso il ricorso al Tar di Catania si è costituito in giudizio nominando all'uopo l'Avv. Gianluca Di Blasi;

Il ricorso in questione si è concluso con sentenza n. 827 del 09.03.2016 con cui il Tar accogliendo il ricorso, ha condannato l'Ente a restituire ai ricorrenti, previa eventuale riduzione in pristino, gli immobili occupati e a risarcire il danno derivante dal periodo di occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con l'obbligo da parte dell'ente nel caso di adozione di un provvedimento di acquisizione di notificarlo ai proprietari nonché la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari e la comunicazione alla Corte dei Conti, - e il pagamento delle spese legali, mentre è stata rigettata la richiesta di risarcimento danni per l'intervenuta inefficacia del piano di lottizzazione;

Atteso che l'area in questione è stata trasformata a seguito dei lavori di costruzione di un serbatoio d'acqua che copre gran parte del terreno espropriato, part. 1714, di mq _____, mentre le restanti parti sono destinate al passaggio di tubazioni di adduzione e di strada di accesso al serbatoio, per cui si

ritiene di dover acquisire obbligatoriamente l'area in questione, risarcendo il danno, come da disposizione del Giudice nella sentenza de quo, nota prot. n. 20145 del 13.09.2017, allegata;

Per quanto sopra illustrato, è evidente, in ragione della natura del bene realizzato, l'interesse all'acquisizione al patrimonio dell'ente dell'area oggetto di occupazione;

Ritenuto quindi di dover provvedere all'acquisizione delle aree oggetto della vicenda espropriativa sunteggiata nel presente atto confermando la pubblica utilità dell'opera di che trattasi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della sentenza n. 827 del 09.03.2016 emessa dal Tar di Catania nel ricorso promosso dai Sigg. Vaccaro + altri;
2. di confermare l'opera in oggetto di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
3. di dare mandato al Responsabile del IV settore di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla emissione del decreto definitivo ai sensi della normativa vigente in materia, in nome per conto e nell'interesse del Comune di Giardini Naxos;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Il Proponente





COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

Prot. 20145

Del 13/09/17

Sindaco

Assessore Rizzo

SEDE

Oggetto: Sentenza n. 827/2016 TAR Catania – Esproprio ditta Vaccaro Progetto 30.

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, con la quale il TAR di Catania condanna il Comune di Giardini Naxos alla restituzione dell'area oggetto di esproprio, ovvero in alternativa ad acquisire il bene e risarcire il danno;

Considerato, che il suolo di che trattasi è stato trasformato a seguito di costruzione di un serbatoio d'acqua, che copre gran parte del terreno espropriato e la restante parte è stato destinato al passaggio della tubazione di adduzione e strada di accesso allo stesso serbatoio;

Si ritiene, di dover acquisire obbligatoriamente l'area in questione, risarcendo il danno, come da disposizione del Giudice nella sentenza sopracitata;

Pertanto si rendono necessarie le vostre determinazioni per il proseguo dell'iter amministrativo;

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Responsabile IV Settore
(Geom. C. Ravidà)





Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa


Consiglio
Tribunali A

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00827/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03012/2009 REG.RIC.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Protocollo Ufficio Contenzioso

Prot. N. 294
del 30-03-2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione
Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
3012 del 2009, proposto da:

Maurizio Vaccaro, Antonino
Vaccaro, Alessandro Vaccaro e S.
Antonio Naxos S.r.l., in persona del
legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio
Saitta, con domicilio presso la
Segreteria del Tar di Catania, in
Catania, Via Milano 42/a;

contro

Comune di Giardini Naxos, in persona

del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianluca Di Blasi, con domicilio
presso lo stesso, in Catania, Corso
Italia 171;

per la condanna

del Comune di Giardini Naxos alla
restituzione dei beni ed al risarcimento
del danno.

Visti tutti gli atti e i documenti di
causa;

Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 9 marzo 2016 il dott. Daniele
Burzichelli e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti
hanno rappresentato al Collegio le
circostanze di seguito indicate.

Maurizio ed Alessandro Vaccaro sono
comproprietari di un terreno sito nel
Comune di Giardini Naxos, località
Fontana del Serro, distinto in catasto al
foglio 4, particelle 308 e 309 (oggi, a
seguito di frazionamento, particelle

1701, 1702, 1703, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 e 1723), avendolo ereditato dal loro padre, Carmelo Vaccaro.

Gran parte di tale terreno ricade in zona C2 dello strumento urbanistico ed è stata inserita in un piano di lottizzazione ("Fontana del Serro") predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 9 agosto 2000 e la cui convenzione tra i proprietari e l'Amministrazione è stata sottoscritta in data 11 aprile 2001.

Il restante terreno è stato interessato da un progetto di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 10 agosto 1999 anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché dell'urgenza e indifferibilità delle opere.

Deve precisarsi che, con sentenza del Pretore di Messina, Sezione distaccata di Taormina, n. 75 del 3 giugno 1999, era stato accolto il ricorso in data 2 agosto 1986 con cui Vaccaro Carmelo aveva chiesto di essere reintegrato nel

possesto delle particelle 308 e 309 del foglio 4, con condanna della ditta convenuta al risarcimento del danno.

Nel menzionato piano di lottizzazione la strada di accesso al serbatoio comunale è prevista e indicata come strada "al serbatoio", quale naturale continuazione del tratto di strada di Piano Regolatore Generale.

Il dante causa di Carmelo **Vaccaro**, con nota in data 23 ottobre 2000, ha dichiarato al Comune di Giardini Naxos di non opporsi ai lavori per la costruzione del serbatoio comunale, purché ciò avvenisse "nel rispetto della normativa in materia e fatti salvi i diritti nascenti dal piano di lottizzazione d'ufficio e gli effetti della sentenza civile del Pretore di Messina, Sezione Distaccata di Taormina, n 75 del 3 giugno 1999", precisando altresì che "il predetto serbatoio" avrebbe dovuto essere realizzato "in conformità alla planimetria generale del progetto dell'anzidetto piano di lottizzazione...", che prevede l'accesso al serbatoio medesimo attraverso la strada di Piano Regolatore Generale ivi

indicata, meglio descritta e denominata 'al serbatoio'".

Con nota in data 29 aprile 2000 il dante causa di Carmelo Vaccaro ha proposto al Comune di Giardini Naxos di sottoscrivere una convenzione in forza della quale, una volta che il piano di lottizzazione fosse divenuto attuativo ed esecutivo con le cessioni delle aree da parte dei privati in favore dell'Amministrazione Municipale, quest'ultima avrebbe dismesso la sede viaria di accesso al serbatoio ed avrebbe realizzato la strada di accesso al serbatoio come prevista nel piano di lottizzazione.

Con deliberazione n. 161 del 22 maggio 2013 la Giunta Municipale ha approvato la proposta di convenzione, dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione.

Il Sindaco non ha mai sottoscritto tale convenzione.

Nel 2006 il Comune ha dato inizio ai lavori di realizzazione della strada di accesso al serbatoio in base al relativo progetto ed ha intensificato i lavori di costruzione dell'acquedotto comunale,

i quali alla data di proposizione del presente ricorso, secondo quanto riferito dai ricorrenti, non erano ancora stati ultimati.

L'Amministrazione, tuttavia, non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta scadenza dei termini relativi ai lavori e alla procedura espropriativa di cui all'art. 13 legge n. 2359/1865, indicati nella delibera consiliare n. 73 dell'11 settembre 2000, con la quale, vista la delibera consiliare n. 48 del 10 agosto 1999, sono stati fissati i termini per le operazioni di occupazione d'urgenza (tre mesi e cinque anni dall'esecutività della delibera), per l'operazioni di esproprio (tre mesi e cinque anni dall'esecutività della delibera) e per i lavori (un anno e tre anni dall'esecutività della delibera).

Deve, però, precisarsi che la citata delibera n. 73 dell'11 settembre 2000 subordina i suoi effetti all'effettivo riaccreditamento delle somme necessarie da parte degli organi competenti della ex-CASMEZ.

Alla data di proposizione del ricorso - notificato il 23 novembre 2009 - il

decreto di esproprio, secondo quanto riferito dai ricorrenti, non era ancora stato emanato.

Al fine di attuare il piano di lottizzazione i ricorrenti hanno chiesto chiarimenti al Comune in merito alla strada di accesso al comparto, posta a carico dei lottizzanti.

In mancanza di riscontro da parte dell'Amministrazione Municipale, i ricorrenti, con raccomandata in data 2 febbraio 2005 e con atto stragiudiziale in data 3 marzo 2006, prima della scadenza del termine di cinque anni entro cui i lottizzanti avrebbero dovuto realizzare le opere di urbanizzazione e cedere le aree al Comune, hanno chiesto una proroga dei termini della convenzione al fine di apportare le necessarie modifiche agli atti per rendere attuabile il piano di lottizzazione in base all'effettivo stato dei luoghi, atteso che la strada di accesso al serbatoio prevista nel progetto di potenziamento e riqualificazione del serbatoio interferiva con aree sulle quali era prevista la realizzazione di

appartamenti dei lottizzanti.

Il Comune non si è pronunciato sulla richiesta di proroga della convenzione ed ha portato avanti i lavori di realizzazione della strada di accesso al serbatoio in base alle indicazioni del relativo progetto.

Riferiscono i ricorrenti che durante l'esecuzione dei lavori è stato, tra l'altro, danneggiato il terreno di proprietà della S. Antonio Naxos s.r.l., distinto in catasto al foglio 4, particelle 233 e 240 (oggi, a seguito di frazionamento, particelle 233, 1650, 1651, 1652, 1653 e 1954) e sul quale insiste il camping Maretna. In particolare, sono stati danneggiati la canaletta ed il telone impermeabilizzante che hanno lo scopo di impedire che l'acqua piovana defluisca sul terreno della società e su di essi si è accumulata della terra, che è in parte franata all'interno del terreno, distruggendo la recinzione esistente.

I ricorrenti hanno instaurato un procedimento cautelare innanzi al Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, che ha

dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo con ordinanza in data 11 ottobre 2006, confermata in sede di reclamo dal Tribunale di Messina con ordinanza in data 30 ottobre 2008.

Nel corso degli anni i lavori sono stati eseguiti a più riprese ed alla data di proposizione del ricorso gli stessi, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti, non erano ancora stati ultimati.

Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità della procedura espropriativa relativa ai lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto comunale e della procedura di attuazione del piano di lottizzazione Fontana del Serro e di condannare il Comune di Giardini Naxos alla restituzione del terreno illegittimamente occupato, nonché al risarcimento dei pregiudizi subiti in conseguenza dei lavori e della mancata attuazione del piano di lottizzazione.

Il contenuto in diritto del ricorso può sintetizzarsi come segue: a) con

riferimento alla procedura espropriativa di cui si tratta non trova applicazione il d.p.r. n. 327/2001, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dell'11 settembre 2000 (cfr. art. 57 del menzionato d.p.r. n. 327/2001); b) i lavori per il potenziamento e la ristrutturazione dell'acquedotto comunale avrebbero dovuto essere ultimati entro il mese di settembre 2000 e le operazioni di esproprio entro il mese di settembre 2005; c) la scadenza del termine per la realizzazione dell'opera fa venire meno il potere espropriativo (sul punto, cfr. Cons. St., IV, n. 4813/2003 e n. 6074/2002, Cons. St., VI, n. 1658/2005 e Cons. St., V, n. 6435/2001); d) il Comune ha erroneamente ritenuto che i termini di cui alla dichiarazione di pubblica utilità siano stati differiti alla delibere consiliari n. 48/1999, n. 37/2000 e n. 73 in data 11 settembre 2000 sono state realizzate o parzialmente realizzate ed in che cosa esse

eventualmente consistano i a seguito della proroga del finanziamento dell'opera da parte del Ministero delle Infrastrutture, mentre i termini di cui all'art. 13 legge n. 2359/1865 possono essere prorogati solo dall'organo che ha provveduto alla dichiarazione di pubblica utilità, previa rituale comunicazione dell'avvio del procedimento ai diretti interessati; e) ne consegue l'illegittimità della procedura espropriativa, con caducazione, tra l'altro, degli effetti della proposta di bonario componimento avanzata dal dante causa di Carmelo Vaccaro, nonché della menzionata delibera di Giunta n. 161 del 22 maggio 2013 (sul punto, cfr. Cass. Civ., I, n. 8706/1998, n. 13415/2008 e n. 3161/1999); f) il Comune (sul punto, cfr. Tar Lazio, I, n. 1155/1999) avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente in merito all'istanza di proroga della convenzione relativa al piano di lottizzazione, il quale, essendo stato approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 9 agosto 2000, risultava

ancora valido ed efficace alla data di proposizione del ricorso.

Il Comune di Giardini Naxos, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata in data 20 marzo 2015 i ricorrenti hanno ribadito ed ulteriormente articolato le loro difese, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzione n. 293/2010 e del sopravvenuto art. 42-bis d.p.r. n. 317/2001.

Nella pubblica udienza del 22 aprile 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ha richiesto al Comune di Giardini Naxos i seguenti, documentati chiarimenti: a) se le opere relative ai “lavori di potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto comunale” (Progetto 30/3013/16) di cui alle delibere consiliari n. 48/1999, n. 37/2000 e n. 73 in data 11 settembre 2000 sono state realizzate o parzialmente realizzate ed in che cosa esse eventualmente consistano; b) quale sia e quanto sia esteso il terreno dei ricorrenti effettivamente

interessato dai lavori in questione e dall'eventuale realizzazione o parziale realizzazione delle opere in questione; c) se sia stato mai emanato il prescritto provvedimento di esproprio; d) se il Comune ritenga intervenuta la scadenza dei termini indicati nella delibera consiliare n. 73 in data 11 settembre 2000 per la conclusione dei lavori e per il completamento delle procedure espropriative.

Il Comune di Giardini Naxos ha fornito i documentati chiarimenti sopra indicati, precisando quanto segue: a) le opere relative ai lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto comunale di cui alle delibere consiliari n. 48/1999, n. 37/2000 e n. 73 in data 11 settembre 2000 sono state realizzate e consistono nel serbatoio e nella relativa tubazione di adduzione; b) il terreno dei ricorrenti effettivamente interessato dai lavori in questione si estende per metri quadri 4.130 (foglio 4, particelle 1714, 1913, 1761 e 1758); c) il prescritto provvedimento di esproprio non è mai stato emanato; d) il Comune

ritiene che siano scaduti i termini indicati nella delibera consiliare n. 73 dell'11 settembre 2000.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati.

Come è noto, nell'ipotesi in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito, come nella specie, l'emanazione di tempestivi decreti di esproprio, in base all'attuale quadro normativo l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione "sine titolo" e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, atteso che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato

da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni (sul punto, cfr. Cons. St., IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011, nonché, fra le tante, Tar Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012).

Per siffatta ipotesi, deve evidenziarsi che i principi derivanti dall'interpretazione sistematica e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, di cui all'art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., consentono una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l'Amministrazione di acquisire i beni ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 (sul punto, cfr. Cons. St., IV, n. n. 1514/2012, Tar Palermo, II, n. 428/2012, Tar Napoli, V, n. 1171/2012, nonché, fra le tante, Tar Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012).

La Sezione deve, quindi, ordinare all'Amministrazione di restituire i terreni di cui si tratta (estesi, secondo quanto non contestato, metri quadri 4.130), previa loro eventuale riduzione

in pristino stato, ovvero di acquisirli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis.

Nell'ipotesi di restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, l'Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l'occupazione illegittima.

Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla restituzione del bene previa eventuale riduzione in pristino stato, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore dell'immobile occupato (sul punto cfr. Tar Campania, Salerno II, n. 1539/2001) a far data dal giorno successivo alla scadenza del titolo di legittima occupazione..

La somma così determinata dovrà, poi, essere rivalutata anno per anno e sugli importi così rivalutati dovranno essere corrisposti ai ricorrenti gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ. I, n. 19510/2005).

In alternativa alla restituzione e al

risarcimento per l'illegittima occupazione nei termini appena illustrati, l'Amministrazione dovrà attivarsi perché il possesso illegittimo si converta in possesso legittimo a seguito di un valido titolo di acquisto, che, in primo luogo, potrà essere quello previsto dall'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di fare applicazione del citato art. 42-bis, essa dovrà corrispondere ai ricorrenti un indennizzo corrispondente al valore venale degli immobili occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42-bis, primo e terzo comma).

Nell'ipotesi di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis, l'Amministrazione dovrà, inoltre, corrispondere il risarcimento per l'occupazione illegittima, da computare con la decorrenza sopra specificata e che consisterà nell'interesse del 5% sul valore venale del terreno occupato al

momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, terzo comma) in ragione del periodo di privazione effettiva nel godimento del bene.

E' chiaro che dalle somme dovute ai ricorrenti, sia nel caso di restituzione previa riduzione in pristino che nel caso di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis, dovranno esser detratte, secondo i criteri di imputazione di cui agli artt. 1993 e 1194 c.c., quelle eventualmente già corrisposte.

Riassumendo le fila del discorso sin qui svolto, l'Amministrazione, in applicazione della disciplina attualmente vigente, è tenuta: a) a restituire ai proprietari i terreni effettivamente occupati, previa riduzione in pristino stato, corrispondendo, inoltre, ai ricorrenti il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, consistente negli interessi legali calcolati sul valore degli immobili occupati, oltre rivalutazione e interessi nei sensi di cui in motivazione, previa detrazione, nei sensi sopra indicati, di somme

eventualmente già corrisposte; b) a procedere, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a, all'acquisizione degli immobili di cui si è detto mediante un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall'art. 42-bis d.p.r. n. 327/200; nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga di acquisire il bene ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 42-bis, dovrà corrispondere ai ricorrenti l'indennizzo di cui al primo comma della disposizione indicata (corrispondente al valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale), nonché il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, consistente nell'interesse del 5% sul valore venale del bene occupato, previa detrazione, nei sensi sopra indicati, di somme eventualmente già corrisposte.

Ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., è anche opportuno disporre che il Comune di

Giardini Naxos si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dei beni entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione e che l'eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.

E' ovviamente fatta salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso da parte dell'Amministrazione (cessione volontaria, donazione, usucapione, etc.).

Deve, invece, rigettarsi l'ulteriore domanda risarcitoria per la sopravvenuta inefficacia del piano di lottizzazione, posto che i ricorrenti non hanno esperito gli adeguati rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso la mancata pronuncia del Comune sulla richiesta di proroga della convenzione.

Non sussiste, invece, la giurisdizione

del giudice amministrativo quanto al danneggiamento della canaletta e del telone impermeabilizzate, posto che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., ord. N. 386/2005), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in assenza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, rispetto alla domanda rivolta, non ad impugnare atti o provvedimenti della procedura espropriativa, ma a denunciare lesioni del diritto di proprietà per meri comportamenti posti in essere dalla P.A. - ovvero da suoi incaricati o delegati - (nella specie si trattava di lesioni derivanti dallo sconfinamento dei lavori inerenti alla realizzazione di un collegamento stradale in aree contigue ai fondi legittimamente occupati, e ciò attraverso scavi, riversamenti dei materiali di risulta, alterazioni del regime delle acque, sradicamenti di piante), indipendentemente dall'eventualità che i fatti trovino occasione in una procedura espropriativa.

Va, quindi, indicato il giudice ordinario

quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a..

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune di Giardini Naxos a restituire ai ricorrenti, previa eventuale riduzione in pristino, gli immobili occupati e a risarcire il danno per l'occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire i beni e a risarcire il danno derivante dal menzionato periodo di occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso; 2) dispone che il

Comune di Giardini Naxos si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione degli immobili entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza e che l'eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti; 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per intervenuta inefficacia del piano di lottizzazione; 4) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione; 5) condanna il Comune di Giardini Naxos alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di

consiglio del giorno 9 marzo 2016 con
l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere,

Estensore

Francesco Elefante, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 208 DEL 16.11.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 16/11/17



IL Responsabile del Servizio
Geom. C. Ravidà

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap..... del bilancio comunale.

• Στοιχεία Παρατηρήσεων από Πάροχο
Υποβληθέν - Τέλος είναι Ανεπιβεβαιωμένο
Α ΠΑΡΙΣ ΟΣΤΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, Α ΠΑΡΙΣ ΙΩ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΓΜΙ ΑΟΣΗ ΠΙ ΜΟΝΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΡΩ
Ε/ο ΣΥΜΜΕΤΑΧΕΣ ΕΙΣΑΓΕ ΑΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Μ. ΔΙ. ΤΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ/ΠΑΤΗΝΟΜΑΛΩ -


Giardini Naxos, 16-11-2017




IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


Il Presidente
Pancrazio Lo Turco



L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Lì _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
